

Sentenza: 11 marzo 2015, n. 67

Materia: tributi

Parametri invocati: articolo 36 dello Statuto della Regione Sicilia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione Sicilia

Oggetto: articolo 10, e relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68.

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi: La Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, nonché del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, per violazione dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Sicilia.

La disposizione prevede che per l'anno 2014 sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio, e che si provvede con decreto ministeriale alla ricognizione delle risorse da ripartire per ciascuna provincia. La stessa norma prevede anche la riduzione di risorse per la revisione della spesa cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del decreto legge 16/2014. L'articolo 16, comma 7 del d.l. 95/2012 prevede che nell'operare le riduzioni, in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero nei confronti delle Province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

Secondo la Regione siciliana il legislatore statale non può disporre direttamente l'assegnazione alle Province del gettito di un tributo erariale riscosso nel territorio regionale siciliano, quale continua ad essere l'imposta sulle assicurazioni in questione, e neppure può disporre direttamente di valersi su di esso. Tale gettito è devoluto alle Province non dallo Stato ma dalla Regione, la quale ha disciplinato la materia prima con la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002) e poi con la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), per cui una eventuale rivalsa sulle somme così destinate può essere operata solo dalla Regione, in relazione alla riduzione dei propri trasferimenti alle Province, e non dallo Stato.

La Corte ritiene non fondata la questione.

L'articolo 60, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 ha stabilito la devoluzione alle Province, ove ha sede il registro automobilistico, del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile ma nel rispetto delle autonomie speciali.

In sua attuazione, il decreto del Ministero delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), all'articolo 5 ha sancito che le disposizioni in esso contenute si applicassero esclusivamente alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le previgenti disposizioni per le autonomie speciali, fino a che queste ultime non fossero intervenute ad attuare la devoluzione con propria normativa.

La Regione siciliana ha quindi provveduto ad adeguarsi con la legge regionale n. 2 del 2002, attribuendo alle Province il gettito dell'imposta sull'assicurazione da responsabilità civile sopra menzionata.

È poi intervenuto l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che ha disposto, esclusivamente per le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, che, a decorrere dal 2012, l'imposta in questione assumesse la natura di tributo proprio derivato provinciale.

Successivamente, con l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, il disposto dell'articolo 17 veniva esteso alle autonomie speciali.

Richiamandosi quindi alla propria giurisprudenza la Corte ricorda che la sentenza n. 97 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui la norma si applica alla Regione, ed ha affermato che i "tributi propri derivati", che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali [...]. Di conseguenza, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, pur dopo la sua riqualificazione come "tributo proprio derivato" provinciale, s'è seguita a ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 dello statuto di autonomia speciale e dell'articolo 2 delle norme di attuazione, i quali prevedono che spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Alla stregua di tale pronuncia il legislatore statale non può disporre direttamente l'assegnazione alle Province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano e pertanto il disposto dell'articolo 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, e in particolare i relativi recuperi sulle assicurazioni per la responsabilità anche derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, intanto possono trovare applicazione per la Regione siciliana, in quanto la stessa Regione provveda con propria normativa a dare attuazione alla legislazione statale.

Ebbene la Regione siciliana, dopo la sentenza n. 97 del 2013, ha adottato la legge regionale n. 21 del 2013, con la quale ha appunto provveduto in tal senso. Essa infatti non si è limitata a trasferire alle proprie Province il relativo gettito fiscale, ma ha inteso attribuire loro l'imposta stessa in esplicita attuazione dell'articolo 17 del d.lgs. n. 68 del 2011.

La legge regionale ha dunque attribuito all'imposta in questione carattere di tributo proprio derivato delle Province e ciò realizza il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dall'articolo 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, richiamato nella norma impugnata: della applicazione nei suoi confronti si duole quindi ingiustamente la Regione.

La Corte dichiara pertanto la non fondatezza della questione.